



Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica - regole applicative

- Osservazioni FINCO -

FINCO è la federazione industriale del settore delle costruzioni che raggruppa 40 Associazioni Nazionali di Categoria in rappresentanza di 13.000 imprese e 120.000 addetti (si veda allegato).

Molti dei settori rappresentati dalla Federazione hanno interesse diretto al tema dell'energia non solo quali consumatori energivori, ma anche quali produttori di componenti e sistemi per l'efficienza energetica o quali produttori di energia da fonti rinnovabili.

Per questa ragione la Federazione ha strutturato due specifiche Filiere interne: quella sull'Efficienza Energetica e quella sulle Fonti Energetiche Rinnovabili, che, data la forte sinergia che le caratterizza, stanno ipotizzando di confluire in un'unica Filiera Energia.

L'interesse, dunque, della Federazione nei riguardi del tema Energia (da varie angolazioni) è di tutta evidenza.

Tutto ciò premesso, FINCO, confidando nel proprio permanente inserimento tra gli stakeholder che vengono regolarmente consultati ed invitati anche nell'ambito delle riunioni ministeriali, valuta molto positivamente il metodo del confronto inaugurato attraverso la consultazione pubblica, che sta diventando metodo di lavoro sempre più diffuso, pur con modalità differenti, tra le Istituzioni.

E' da rimarcare, però, che su un testo (e connessi allegati) così importante e di una certa complessità i dieci giorni messi a disposizione per riscontrare il documento (presentazione del 16 gennaio, chiusura della consultazione 25 gennaio) potrebbero non essere sufficienti; per il futuro se ne dovrebbe tener conto.

La Federazione valuta positivamente la costituzione e l'attivazione del Fondo per l'Efficienza Energetica sia in ragione del suo ampio spettro di applicazione (in termini di interventi ammissibili e di destinatari) che della sua natura di strumento che completa ed integra altri meccanismi di agevolazione dell'Efficienza Energetica (come le detrazioni fiscali ed il conto termico) che stanno portando buoni risultati in termini di incremento dell'efficienza energetica complessiva.

Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica soffrono però della mancanza di stabilità, visto che vengono riconfermate ogni anno con aliquote variabili.

Da rimarcare, a questo proposito, la non condivisibile riduzione dal 65 al 50 per cento delle detrazioni fiscali per gli interventi di sostituzione di serramenti e schermature solari e l'ipotesi di applicare una limitazione in termini di costo al metro quadro per i serramenti.

In merito a quanto sopra, il limite ipotizzato dal MISE di € 370/mq, installazione inclusa, è assolutamente irrealistico e favorirebbe solo l'acquisto di prodotti di bassa qualità (e prestazione), anche alla luce delle rilevazioni Enea che stimano in € 750/mq il costo medio del serramento installato. Andrebbe, piuttosto, valorizzata - nel complessivo discorso sulle agevolazioni - la posa qualificata che incide pesantemente sulle prestazioni anche di un buon prodotto.

Per quanto riguarda più strettamente il documento in consultazione, al fine di assicurare una maggiore qualità ed efficacia dei progetti presentati, si propone di prevedere che - oltre una certa soglia di investimento, in linea con quanto accade per i certificati bianchi e per l'obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e gli energivori (D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 art. 8)- la relazione tecnica sia firmata da un EGE certificato o da una ESCO certificata e che la relativa diagnosi energetica sia conforme alle norme UNI CEI EN 16247.

Importante sarebbe anche prevedere un rapporto annuale sui risultati conseguiti dal Fondo, redatto da Invitalia con la collaborazione di ENEA per la parte dei risparmi energetici.

Molto positivamente si valutano i prossimi passi annunciati dal MISE in termini di apertura

di una specifica Sezione nel Fondo Efficienza per garantire i finanziamenti per gli interventi di efficienza energetica per la riqualificazione degli edifici di privati cittadini e condomini, che ricalcano gli spunti più volte suggeriti da FINCO in tema di **“Ecoprestito”** finalizzato ad interventi di più ampio respiro sugli edifici.

Confidiamo che quando verrà strutturata questa nuova Sezione ci si possa confrontare.

Come positiva è la prospettiva di avviare, dopo una lunga attesa, operativamente il Fondo e soprattutto di monitorarne le attività al fine di *<<introdurre modifiche e/o integrazioni per potenziarne l'efficacia>>*.

Proprio a questo fine, si segnalano una serie di criticità all'interno delle previsioni del Decreto Interministeriale 22 dicembre 2017, recante le modalità di funzionamento del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, in tema di Teleriscaldamento a Biomasse.

Fermo restando che si dovrebbero prioritariamente incentivare gli interventi e le tecnologie maggiormente efficienti, si ritiene che le previsioni relative al Teleriscaldamento a Biomasse siano state penalizzate nell'ambito del DM 22 dicembre 2017, che andrebbe, conseguentemente rivisto nei punti di seguito riportati.

Art.7 comma 3

<< Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas >>.

Si propone che per le reti di teleriscaldamento esistenti alimentate a biomassa legnosa in aree metanizzate sia concesso l'accesso al Fondo, visto che l'estensione delle reti permette un notevole risparmio rispetto alla sostituzione di impianti domestici alimentati a biomassa. In alcune aree metanizzate in ambito montano/rurale si registra la presenza contemporanea di impianti domestici alimentati a legna e/o pellet, a gas, impianti di teleriscaldamento a biomassa.

Art. 7 comma 6

<< Nell'ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011. >>

La maggior parte degli impianti di teleriscaldamento a biomassa esistenti, di dimensione compresa tra 1 e 10 MW termici producono esclusivamente energia termica. Al momento si stima che la potenza delle centrali del comparto sia dell'ordine dei 500 MW termici e 30 MW elettrici. La potenza elettrica rappresenta quindi circa il 6% di quella termica (contro il 15-25% dei migliori impianti cogenerativi del settore) e la percentuale diminuisce ulteriormente considerando l'energia prodotta. D'altronde, si tratta di impianti che non sempre si prestano per la produzione combinata soprattutto sotto il profilo degli investimenti e dei costi di gestione che, con l'aggiunta del generatore elettrico e delle relative tecnologie, aumentano considerevolmente.

La cogenerazione, quindi, se risulta vantaggiosa sul piano energetico, non altrettanto dimostra sempre di esserlo sul piano economico, soprattutto nel caso delle piccole taglie e in questo tipo di realizzazioni (impianti di TLR a biomassa operanti in zone rurali e montane) dove i costi di investimento per la rete e la centrale termica si presentano già problematici.

Non si comprende quindi come la qualifica di CAR possa costituire, da un punto di vista generale, un efficace elemento per la qualificazione "di efficienza" per gli impianti di **TLR a biomassa** che hanno lo scopo primario di distribuire energia termica. Infatti, si ritiene che la CAR qualifichi la produzione elettrica e quindi possa costituire un elemento distintivo per la sua promozione. Ovvero, si presenta come target raccomandabile per la generazione elettrica ma non necessariamente per la produzione termica dove i rendimenti globali di conversione dell'energia primaria della biomassa sono sempre più che soddisfacenti sia in presenza che in assenza di cogenerazione.

Si propone pertanto che nel caso del TLR sia molto più significativo introdurre delle prescrizioni legate alla definizione già esistente di "teleriscaldamento efficiente" ai sensi

del D.lgs. 102/2014. In altri termini, una rete è tanto più efficiente quanto più riesce a veicolare all'utenza finale energia rinnovabile e di recupero, che altrimenti verrebbe dispersa nell'ambiente.

Articolo 8 Forma delle agevolazioni

<< 1. Per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni:

- a. garanzia, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), su singole operazioni di finanziamento;*
- b. finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. >>*

Si propone che le imprese che “gestiscono il teleriscaldamento” possano accedere a entrambe le linee di finanziamento di cui all'articolo 8 in considerazione anche dalla genesi e del gettito accantonato a tal fine, che ad oggi ammonta a circa 140-150 milioni di Euro, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 3 marzo 2011, n.28.

Si propone inoltre che nel caso in cui la linea denominata “finanziamento agevolato” non fosse impiegata per gli interventi previsti dalla pubblica amministrazione, le risorse rese disponibili vengono allocate a favore delle attività previste per le imprese.

Roma 25 gennaio 2019

All. c.s.